

REGOLAMENTO DI PESCA
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA SUL FIUME SILE

Art. 1

Limiti geografici della concessione

Il presente regolamento si applica nel tratto del Fiume Sile che, entro i confini della Provincia di Treviso, va dal tratto a valle della centrale idroelettrica di Silea fino al ponte dell'autostrada A4 Venezia-Trieste, compreso il ramo morto di Villapendola di Casier, il ramo morto in località Lughignano di Casale sul Sile, il ramo morto in località Sant'Elena di Silea, le cave dette di Biondi e le cave in località Lughignano di Casale sul Sile.

All'interno di questo tratto sono istituite le seguenti zone di ripopolamento e riposo biologico ove la pesca è sempre vietata:

1. dalla centrale idroelettrica di Silea per la lunghezza di 200 mt a valle;
2. il braccio morto del Fiume Sile in località Sant'Elena di Silea nella sua diramazione a valle fino all'inizio dei pontili;
3. l'ansa di fiume sulla sponda idrografica sinistra del fiume Sile delimitata dalle bricole antistante il porto fluviale di Casier;
4. la sponda idrografica destra del Fiume Sile nella zona denominata i Burci in località Casier, per l'intera lunghezza dei pontili in legno e per una distanza di circa 6 metri dagli stessi.

Art. 2

Modalità di pesca NO KILL

Salvo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6 e comunque in tutto il territorio in concessione in cui vige il Regolamento Speciale A di cui al successivo articolo 5, la cattura delle specie sotto elencate è consentita solo in modalità NO KILL (con obbligo di rilascio immediato dopo la cattura):

- luccio (*Esox lucius*);
- carpa (*Cyprinus carpio*);
- tutte le specie di storione (*Acipenser spp.*);
- tinca (*Tinca tinca*);
- trota marmorata (*Salmo marmoratus*).
- pigo (*Rutilus Pigus, lacepede*).

ART. 3

Permesso di pesca

L'esercizio della pesca nell'area di gestione e' consentita ai titolari di licenza di pesca previo rilascio di un permesso annuale o di un permesso giornaliero contenente:

- il regolamento vigente nella concessione;
- le norme di comportamento all'interno del Parco;
- le sanzioni per i trasgressori;
- i confini del territorio della concessione;
- le norme generali, i recapiti e la composizione del comitato di gestione della concessione.

Il permesso annuale sarà rilasciato gratuitamente ai soli possessori di tessera F.I.P.S.A.S., necessaria per la copertura assicurativa dei soci dei fruitori della concessione.

Il permesso giornaliero sarà rilasciato anche non iscritti F.I.P.S.A.S, purché in possesso di licenza di pesca, al costo di Euro 8,00 e di Euro 5,00 per i minori di anni 14 (quattordici). Per i minori di anni 14 il costo del permesso giornaliero sarà dovuto solo per la prima giornata di pesca per garantire l'assicurazione personale, i permessi giornalieri successivi all'interno dello stesso anno solare saranno gratuiti.

I permessi annuali o giornalieri verranno rilasciati presso, la sede F.I.P.S.A.S in Piazza Sant'Antonio n. 6 loc. Biancade a Roncade (TV) e nei punti di distribuzione ed esercizi convenzionati tra i quali:

Linea Sport di Bruno Dotto via San Antonio n. 8 Roncade loc. Biancade (TV);

Sport Sile Via Internati 1943/45 n.37/A Silea (TV);

Spinning Shop, Via Noalese n. 11/D Quinto di Treviso (TV);

Trattoria al Sile, Piazza Pio X° n. 60 Casier (TV).

L'aggiornamento dei punti di distribuzione sarà indicato sui siti web www.parcosile.it

e www.fipsas-tv.it

A fine stagione e comunque entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, il libretto va restituito al punto di rilascio (negozi, esercizio o società) da cui è stato rilasciato.

Art. 4

Esche e tecniche consentite

La pesca è consentita con un numero massimo di tre canne per ogni pescatore **che devono essere armate di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato ad esclusione di ami con apertura minore di cm 0,5.**

Sono consentite le seguenti esche naturali e la relativa pasturazione (ad esclusione del pesciolino vivo e morto) e l'uso di ami con o senza ardiglione:

bigattino o larva di mosca carnaria, crisalide, camole, vermi di terra, vermi d'acqua, boiles, mais e altre esche vegetali, uva, pellets, impasti di sfarinati vegetali, pane.

Sono consentite le seguenti esche artificiali armate con ami o ancorette **senza ardiglione o con ardiglione schiacciato:** cucchiaini, spinnerbaits, jigs, pesci finti (rapala), minnows, jerkbait, crankbait, softshad, topwater), esche siliconiche (vermi, creatures, tubes, lizards, rane di gomma, hairjig, dawgs, shad), mosche artificiali (secche, sommerse, streamers).

Gli ami e le ancorette sono consentite solo prive di ardiglione o con ardiglione schiacciato.

E' consentito l'uso del pesce morto esclusivamente con una sola canna e con la tecnica del morto manovrato, mort manie o tecnica drakovic con

l'utilizzo di ami singoli o di una ancoretta per l'innescò di pesci già morti prima di iniziare l'azione di pesca.

Art. 5
Regolamenti speciali

Regolamento speciale "Zona 1".

Zona da 200 metri a valle della centrale idroelettrica di Silea al braccio morto di San Michele Vecchio escluso

Nel territorio della concessione che va da Treviso (centrale di Silea) all'abitato di San Michele Vecchio (termine della zona ZPS) compresi il ramo di Villapendola, le cave dette di Biondi in località Casier e Le cave di Lughignano dette di casale sul Sile, la cattura delle specie sottoelencate è consentita solo in modalità NO KILL (obbligo di rilascio dopo la cattura) - tranne per l'anguilla per cui vale quanto specificato all'art. 7:

- luccio (*Esox lucius*, L.)
- carpa (*Cyprinus carpio*, L.)
- tutte le specie di storione (*Acipenser spp.*)
- tinca (*Tinca tinca*, L.)
- trota marmorata (*Salmo marmoratus*, Cuvier, 1829)
- pigo (*Rutilus pigus*, Lacepede, 1803)

Di tutte le specie alloctone è vietata la reimmissione in acqua e vige l'obbligo del trattenimento.

Disposizioni particolari e divieti:

- 1) divieto assoluto di pesca con utilizzo di pesci vivi o morti come esca;
- 2) divieto di utilizzo di esche artificiali come esca nel periodo dal 1 gennaio al **15 aprile** di ogni anno;
- 3) divieto di pesca a traina;
- 4) divieto di utilizzo di strumenti dannosi per il salpaggio del pesce quali gaffe, raffi, boga grip (è invece consentito l'uso del guadino);
- 5) obbligo dell'utilizzo di terminale d'acciaio; nell'impiego delle esche artificiali superiori a 8 cm. di lunghezza ad esclusione delle mosche artificiali e dei vermi siliconici;
- 6) divieto di pesca con il bilancino;
- 7) divieto di utilizzo di esche quali boiles, pellets, mais, tuberi e derivati nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno, durante la riproduzione della tinca e della carpa.
- 8) **Durante la pesca col pesce morto (es. morto manovrato, mort manie, tecnica drakovic) è vietata la detenzione di pesci vivi sul luogo di pesca.**

Regolamento speciale "Zona2".

Zona dall'abitato di San Michele Vecchio (termine della zona ZPS) dall'ingresso del Braccio Morto fino al termine della concessione sul confine della Provincia di Venezia al ponte dell'autostrada VE-TS per la parte ricadente sotto la Provincia di Treviso. Compreso il braccio morto di San Michele Vecchio.

Nel territorio sopraindicato e' permesso trattenere il pescato e praticare la pesca come previsto dalle disposizioni presenti sul

Regolamento per L'Esercizio della Pesca nelle Acque Interne della Provincia Treviso tranne che per le due seguenti disposizioni:

1. divieto di pesca con pesciolino vivo o morto per esca;
2. divieto di utilizzo di esche artificiali nel periodo dal 1° gennaio al **15 aprile**.

Art. 6 **Pesca all'anguilla**

E' consentita la cattura e il trattenimento di un numero massimo di 3 esemplari di anguilla per giornata o battuta di pesca su tutto il territorio della concessione.

La pesca dell'anguilla è consentita anche con l'uso della tecnica del Bocon o Mazzacchera.

E' inoltre vietata la pesca dell'anguilla nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, come da Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 91 del 18/05/2012.

Art. 7 **Obblighi**

Prima di iniziare la pesca è obbligatorio compilare l'apposito tesserino o permesso apponendo, con penna ad inchiostro indelebile, un "X" nel giorno di pesca del mese interessato la data della giornata di pesca.

E' altresì obbligatorio, ai fini statistici di monitoraggio della fauna ittica indicare le catture dei seguenti pesci con le lettere corrispondenti:

L = LUCCIO, C = CARPA, T = TINCA, A = ANGUILLA.

Come da regolamento della concessione di questi pesci è consentito il trattenimento della sola Anguilla nel numero massimo di 3 esemplari. Gli altri andranno rilasciati immediatamente dopo la cattura ad eccezione del tratto in concessione dove vige il Regolamento Speciale "zona2".

E' fatto obbligo consentire agli Ispettori FIPSAS, alle Guardie Provinciali e GGUV, che dimostrino la loro identità, il controllo dei documenti di generalità, della tessera FIPSAS, del libretto o permesso di pesca della concessione del Parco Naturale, delle catture effettuate e della regolarità dell'azione di pesca.

Sono fatte salve tutte le norme di comportamento in vigore nel Parco del fiume Sile e le disposizioni di pesca regionali e provinciali.

Art. 8 **Cattura di specie alloctone**

Nel territorio della concessione è assolutamente vietata l'immissione e la REIMMISSIONE in acqua dei pesci di alloctoni catturati durante l'azione di pesca. Si intendono specie alloctone quelle indicate nell'allegato A del regolamento per l'esercizio della pesca in acque interne della Provincia di Treviso.

Art. 9

Utilizzo del Natante

Come da Regolamento Provinciale e dal Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, la navigazione nel tratto concessionato è consentita anche con uso di motore a scoppio e velocità non superiore agli 8 km/h sul corso del fiume.

Relativamente alle cave di Lughignano dette di Casale sul Sile la pesca da natante è consentita senza motore a scoppio. E' invece consentito l'uso dei remi, del motore elettrico e l'utilizzo del belly boat.

Art. 10

Attività di vigilanza

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata alla Polizia Provinciale Faunistica, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e alle Guardie Giurate Volontarie riconosciute dalla Provincia ai sensi dell'art. 63, D. Lgs. 112/1998.

Art. 11

Indennizzi e risarcimenti

Nel caso di inosservanza delle convenzioni che precedono verranno esatte le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed extra patrimoniale:

1. Trattenimento di esemplari soggetti a NO KILL Euro 50,00
2. Pesca con esche artificiali tra il 01 gennaio e il **15 aprile** compresi ove vietata Euro 50,00
3. Salpaggio di pesci mediante raffi, gaffe e boga grip ove vietato Euro 50,00
4. Pesca con il bilancino ove vietata Euro 50,00
5. Pesca a traina Euro 50,00
- 6. Pesca con utilizzo di pesce vivo come esca Euro 50**
7. Mancato utilizzo del cavetto d'acciaio ove obbligatorio Euro 50,00
8. Mancata riconsegna del tesserino annuale Euro 15,00
9. Pesca in zona di ripopolamento e riposo biologico Euro 50,00
10. Mancata compilazione del tesserino Euro 50,00
11. Pesca senza permesso del concessionario giornaliero o annuale. Euro 50,00
12. Pesca con permesso annuale del concessionario senza tessera F.I.P.S.A.S. Euro 50,00
13. Cattura dell'anguilla in numero superiore a tre esemplari Euro 50,00
14. Pesca con esche artificiali con ami e ancorette con ardiglione ove vietato Euro 50,00
15. Mancata restituzione del libretto entro il termine previsto Euro 15,00
16. Pesca nel periodo tra il 15 Maggio e il 30 Giugno con esche quali boiles, pellets, mais, tuberi e derivati Euro 50
17. **Detenzione di pesci vivi sul luogo di pesca durante l'azione di pesca con pesce morto (es. morto manovrato, mort manie, tecnica drakovic) euro 50**

Art. 12
Sequestro

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981 il pubblico ufficiale con mansioni di vigilanza ittica può procedere al sequestro amministrativo degli attrezzi e attrezzature utilizzate per l'esercizio ittico.

Art. 13
Pesca Professionale

La pesca professionale è consentita, **previo permesso del concessionario**, all'interno di tutto il territorio della concessione ai titolari di apposita licenza con gli attrezzi e le modalità previste dalle disposizioni del Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne, **con l'esclusione del tremaglio**.

PER TUTTO QUANTO NON DISPOSTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL PARCO NATURALE VIGE IL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E RELATIVE SANZIONI PER I TRASGRESSORI.

Il presente regolamento potrà subire delle variazioni, preventivamente comunicate

NORME DI COMPORTAMENTO.

IL FRUITORE DELLA CONCESSIONE E' INOLTRE TENUTO A:

- ⊕ LASCIARE PULITO IL LUOGO DI PESCA;
- ⊕ NON DETURPARE L'AMBIENTE NE' DANNEGGIARE LA FLORA RIPARIA E SOMMERSA NEL TERRITORIO DEL PARCO;
- ⊕ RISPETTARE GLI ALTRI PESCATORI, I PROPRIETARI DEI FONDI E TUTTI FRUITORI DEL PARCO NATURALE ANCHE NON PESCATORI;
- ⊕ RISPETTARE IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA **E COLLABORARE ATTIVAMENTE ALLE ISPEZIONI DI CESTINI, SACCHE E MEZZI DI TRASPORTO**
- ⊕ COMPORTARSI SECONDO LE REGOLE DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA COME DISPOSTO DAL CODICE CIVILE.

USO DEL TESSERINO

Prima di iniziare la pesca compilare l'apposito permesso apponendo una X nel giorno di pesca nel mese interessato.

Contrassegnare inoltre la zona della concessione nella quale si intende pescare: "1" se si intende pescare nella zona ove vige il regolamento speciale "zona1" - "2" se si intende pescare nella zona ove vige il regolamento speciale "zona2", , non è consentito pescare in entrambe le zone nell'arco della stessa giornata di pesca.

Al fine statistico è obbligatorio notificare negli appositi spazi le catture effettuate a fine giornata, sia rilasciate che trattenute ove consentito:

A=ANGUILLA; C=CARPA; L=LUCCIO; T=TINCA

Anche nel tabulato segnacatture modificate zona A e B con 1 e 2